

**Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” - c.d. decreto dignità**a cura di **Manuela Bona**

Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti indicatori:

A	Alto (<i>norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale</i>)
B	Basso (<i>norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale</i>)
N	Nulla
V	In corso di valutazione

CAPO I – MISURE PER IL CONTRASTO AL PRECARIATO

Art. 1	<i>Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato</i>	Il contratto a termine può essere stipulato senza causali fino a dodici mesi (rispetto agli attuali 36 mesi) e con due possibili causali fino a massimo 24 mesi. Ciò vale per i nuovi contratti e per quelli in corso limitatamente a proroghe e rinnovi. Le proroghe scendono da cinque a quattro. Il termine per impugnare un contratto a tempo determinato passa dagli attuali 120 a 180 giorni.	A
Art. 2	<i>Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro</i>	Si estende al lavoro somministrato la nuova disciplina prevista per l'occupazione a termine (termine, durata massima, causali, proroghe e rinnovi più costosi).	A
Art. 3	<i>Indennità licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato</i>	In caso di licenziamento illegittimo l'indennizzo al lavoratore sale in base all'anzianità aziendale da un minimo di sei a un massimo di 36 mensilità (attualmente tale indennizzo va da un minimo di quattro a un massimo di 24 mensilità). È previsto un contributo aggiuntivo a fini previdenziali a carico del datore di lavoro di 0,5 punti per ogni rinnovo – in aggiunta all'1,4 già previsto dalla legge Fornero – che scatterà dal primo rinnovo di ogni rapporto a tempo, e che viene esteso anche alla somministrazione. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.	A
Art. 4	<i>Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali</i>	Riguarda le istituzioni scolastiche statali.	N

CAPO II – MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Art. 5	<i>Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti</i>	Si alza da tre a cinque anni il termine entro il quale l'impresa beneficiaria di un aiuto di Stato per investimenti produttivi viene sanzionata se delocalizza. Sono colpite anche le aziende che si spostano nell'Unione europea o in Italia ma in un sito diverso da quello incentivato. Oltre a restituire l'aiuto si pagano anche gli interessi maggiorati di 5 punti percentuali. Se si delocalizza fuori dall'Unione europea la sanzione è da due a quattro volte l'aiuto. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni di cui sopra, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza sono definiti da ciascuna amministrazione con proprio provvedimento per i bandi ed i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza.	V
--------	---	---	----------



Art. 6	<i>Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti</i>	Viene prevista la revoca totale o parziale (in base alla riduzione di occupazione) degli aiuti che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale per le imprese che non mantengono l'occupazione nell'unità produttiva o attività interessata dal beneficio per un periodo di almeno 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Oltre a restituire l'aiuto si pagano anche gli interessi maggiorati di 5 punti percentuali. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni di cui sopra, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza sono definiti da ciascuna amministrazione con proprio provvedimento per i bandi ed i contratti relative alle misure di aiuto di propria competenza.	V
Art. 7	<i>Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti</i>	L'iper ammortamento spetta solo se i beni sono destinati a strutture situate in Italia. Se l'impresa che gode dell'iper ammortamento cede a titolo oneroso o delocalizza all'estero i beni agevolati, tale impresa è tenuta a restituire – attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile – i benefici fiscali applicati nei periodi di imposta precedenti.	A
Art. 8	<i>Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali</i>	Per quanto riguarda l'applicazione del credito d'imposta sulla ricerca per le operazioni infragruppo, i costi di acquisto da fonti esterne delle competenze tecniche e privative industriali (come i brevetti) non assumono rilevanza. In deroga allo Statuto del contribuente, la norma si applica già da quest'anno sui costi degli investimenti già effettuati in base alla media triennale (il bonus si basa sulla spesa incrementale rispetto al periodo 2012-2014).	A
CAPO III – MISURE PER IL CONTRASTO ALLA LUDOPATIA			
Art. 9	<i>Divieto di pubblicità giochi e scommesse</i>	È vietata qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro. Il divieto dal 1° gennaio 2019 colpirà anche le sponsorizzazioni. Si prevedono sanzioni pecuniarie in misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 50.000 euro. Per i contratti in essere firmati prima del presente decreto-legge, la scadenza è fissata al 30 giugno 2019.	A
CAPO IV – MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE			
Art. 10	<i>Disposizioni in materia di redditometro</i>	Il decreto ministeriale che deve fissare elementi e indici di capacità contributiva dei cittadini (redditometro) dovrà essere approvato, sentite l'ISTAT e le associazioni di categoria, con una metodica di ricostruzione che tenga conto della capacità di spesa e della propensione al risparmio dei contribuenti. Ciò determina l'abrogazione del decreto precedente dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e una sospensione immediata dei controlli sugli anni d'imposta 2016 e seguenti.	A
Art. 11	<i>Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute</i>	In materia di invio dei dati di fatturazione (cd. spesometro) le comunicazioni dei dati IVA del terzo e del quarto trimestre vengono unificate alla data del 28 febbraio 2019. Per coloro che optano per l'invio a cadenza semestrale delle fatture emesse e ricevute, i termini sono fissati al 30 settembre del medesimo anno e al 28 febbraio dell'anno successivo.	A
Art. 12	<i>Split payment</i>	Lo split payment non si applica più ai compensi per prestazioni di servizi assogettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Questo comporta l'inapplicabilità dello strumento di riscossione dell'imposta per professionisti, agenti ecc. In pratica i soggetti sottoposti a split payment che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ricevono fatture dai professionisti dovranno continuare ad applicare le ritenute e liquidare al fornitore l'IVA che dal 1° luglio 2017 versavano all'erario.	A



CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO			
Art. 13	<i>Società sportive dilettantistiche</i>	Vengono abolite le associazioni e società sportive a fini di lucro introdotte con la legge di bilancio 2018.	A
Art. 14	<i>Copertura finanziaria</i>	omissis	
Art. 14	<i>Entrata in vigore</i>	Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (14.07.2018).	